



COMUNE DI ALBARETO

Medaglia d'Argento al Valor Militare per attività Partigiana
(Provincia di Parma)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata in data 29.10.2020 prot. 6041, dal Sig. Ing. Flavio Friburgo ;

VISTO l'art. 30 – comma 2 - del D.P.R. 380/2001;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO il P.S.C. approvato dal Consiglio Comunale di Albareto in data 17 giugno 2010 con deliberazione n° 33, nonché il R.U.E. approvato dal Consiglio Comunale di Albareto in data 17 giugno 2010 con deliberazione n° 34 e successive varianti;

CERTIFICA

che i terreni di seguito descritti, siti nel territorio di questo Comune, risultano avere la seguente destinazione urbanistica :

FOGLIO	MAPPALE	DESTINAZIONE URBANISTICA
56	1 – 2	In parte aree boscate – In parte fasce di rispetto delle acque pubbliche - In parte Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - In parte aree a pericolosità geomorfologica elevata – In parte rispetto alla viabilità - In parte Ambiti di valore naturale ed ambientale – In parte rispetto elettrodotti – In parte Area POC (Ener2) ;
56	3	In parte aree boscate – In parte fasce di rispetto delle acque pubbliche - In parte Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - In parte aree a pericolosità geomorfologica elevata – In parte rispetto alla viabilità - In parte Ambiti di valore naturale ed ambientale – In parte rispetto elettrodotti – In Area POC (Ener2) ;
56	4 – 5 - 12	In parte aree boscate – In parte fasce di rispetto delle acque pubbliche - In parte Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - In parte aree a pericolosità geomorfologica elevata – Ambiti di valore naturale ed ambientale– In Area POC (Ener2) ;
56	6	In parte aree boscate – In parte fasce di rispetto delle acque pubbliche - In parte Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - Aree a pericolosità geomorfologica elevata – Ambiti di valore naturale ed ambientale - Rispetto alla viabilità – In Area POC (Ener2) ;
56	7 - 8	In parte aree boscate – In parte fasce di rispetto delle acque pubbliche - In parte Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - Aree a pericolosità geomorfologica elevata – Ambiti di valore naturale ed ambientale - In parte rispetto alla viabilità – In Area POC (Ener2) ;
56	11	In parte fasce di rispetto delle acque pubbliche - In parte Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale - Aree a pericolosità geomorfologica elevata – Ambiti di valore naturale ed ambientale - In parte rispetto alla viabilità – In parte Area POC (Ener2) ;

PRESCRIZIONI

Art. 12 Zone boscate

1. Nelle aree boscate sono ammessi gli interventi di silvicoltura nel quadro della conservazione del sistema boschivo, del suo consolidamento e della salvaguardia idrogeologica del suolo.
2. In tali aree è ammesso esclusivamente il recupero degli edifici esistenti come disciplinato al Capo II del Titolo VII delle presenti norme.
3. E' ammessa altresì la ricostruzione, anche con l'ampliamento di cui al precedente comma, ove l'edificio sia destinato al servizio di azienda agricola e non sia individuato dal RUE come edificio di valore storico-architettonico o storico-testimoniale.
4. Il RUE può rettificare le delimitazioni delle aree boscate, che sono state assunte dalla tavola C.3 del PTCP, sulla base degli approfondimenti effettuati alla scala di maggior dettaglio. Tali approfondimenti non costituiscono difformità con il PTCP e non ne costituiscono quindi variante.
5. I limiti di cui al comma 2 non si applicano per gli interventi previsti dal PSC e dal RUE a conferma del PRG previgente.

Art. 17 Aree a pericolosità geomorfologica

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata non sono ammessi interventi di nuova edificazione e urbanizzazione, mentre sono ammesse le opere necessarie al monitoraggio ed al contenimento dei movimenti franosi.
2. Sono ammessi esclusivamente le attività e gli interventi previsti all'art. 21 del PTCP, nel rispetto di quanto al punto 3.9.1 dell'art. 7 delle N. di A. del PSC.
3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata, oltre a quanto ai precedenti commi, sono ammessi altresì interventi di recupero ed ampliamento degli edifici esistenti, di completamento all'interno degli ambiti urbani consolidati e per nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, nei limiti e alle condizioni stabiliti all'art. 22 delle N di A del PTCP, nel rispetto di quanto al punto 3.9.2 delle N. di A. del PSC.
4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica moderata sono ammessi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, sempreché adiacenti ad ambiti urbani esistenti e corrispondenti ad effettivi fabbisogni.
5. L'ammissibilità degli interventi di cui al precedente comma è soggetta a verifica di compatibilità secondo le disposizioni stabilite all'art. 22 bis delle N di A del PTCP, nel rispetto di quanto al punto 3.9.3 delle N. di A. del PSC.

Art. 30 Rispetti alla viabilità

1. I rispetti alla viabilità sono stabiliti ai sensi del Nuovo Codice della Strada, in riferimento alla delimitazione dei centri abitati, e delle esigenze di mantenimento di allineamenti e rispetti preesistenti.
2. I rispetti alla viabilità nel territorio non urbano sono destinati alla tutela delle strade, al loro potenziamento, alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde, protezioni acustiche e arredo urbano
3. Laddove specificamente classificate nelle tavole di Piano, e nelle zone agricole, e aree di rispetto, pur rimanendo comunque inedificabili, fanno parte della superficie di intervento fondiaria o territoriale ai fini del calcolo degli indici I_{fe} I_t.
4. Gli edifici esistenti compresi, in tutto o in parte, nelle aree di rispetto possono, sempreché le presenti norme e le destinazioni di zona lo consentano, essere ampliati nella parte non prospiciente il fronte stradale.
5. E' ammesso l'ampliamento in altezza per gli edifici esistenti che non superino i due piani fuori terra e comunque nel limite di una altezza massima di ml 7.00.

Art. 10 Fasce di rispetto delle acque pubbliche

1. Le fasce di rispetto delle acque pubbliche si estendono per ml 10 dalla sponda (o argine ove esista).
2. In tali fasce, ai sensi del R.D. 524/1904, non sono ammesse nuove costruzioni e scavi per l'intera estensione di ml 10 ed è inoltre istituito il divieto di piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di ml 4 dalle stesse sponde.
3. All'interno degli ambiti di cui al Titolo VI, tali fasce fanno parte delle superfici di intervento e concorrono al rispetto del parametro Acv di cui al punto 15 dell'art. 5.
4. Nel caso di tratti di corsi d'acqua coperti, possono essere ammesse distanze inferiori a quelle di cui al comma 1 in caso di parere favorevole da parte dell'Autorità competente.

Art. 70 Aree di valore naturale ed ambientale

1. Le aree di valore naturali ed ambientali, che sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 21 delle NdiA del PSC, comprendono i sistemi idrografici del territorio e le relative zone di tutela, le zone boscate, le aree che presentano condizioni di rischio idraulico e quelle che costituiscono risorsa per la valorizzazione ed il riequilibrio ecologico-ambientale del territorio.
2. Gli interventi consentiti in queste aree, fatto salvo ogni prescrizione prevalente di cui al titolo II per specifiche aree sono i seguenti:
I – è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente capo II;
II – è ammesso il mantenimento ed ampliamento delle strutture agricole esistenti di cui agli usi E1 ed E2 sempreché tali ampliamenti siano realizzati nel rispetto del comma 10 dell'art. 65;
III – non sono ammesse costruzioni a servizio di aziende agricole di nuova formazione;
IV – è ammessa la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, limitatamente agli usi C3.3, C3.4, C3.6, C3.9 limitatamente alle opere viarie, C3.11, che siano previste dal PSC, dal RUE e dal POC.

Art. 71 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di valore paesaggistico, che sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 22 delle NdiA del PSC, sono destinati alla salvaguardia dei valori paesaggistici e storico-ambientali, al mantenimento dell'attività agricola e alla tutela e riassetto idrogeologico.
2. In tali ambiti sono ammessi, oltre agli interventi di recupero di cui al precedente capo II, i seguenti usi:
E.1, E2,
E3, limitatamente alle attività esistenti e al loro ampliamento,
E5, E6, E7, E8.
3. I progetti di intervento dovranno essere corredati di una relazione sull'inserimento paesaggistico-ambientale degli interventi, con descrizione dei caratteri dell'intervento in rapporto al contesto agricolo, naturale ed edificato circostante e degli interventi di vegetazione adottati per tale inserimento.
4. Gli interventi di nuova costruzione a servizio di aziende agricole di nuova formazione è ammissibile soltanto a seguito di piano di sviluppo aziendale ai sensi del comma 8 dell'art. 65.
5. Negli ambiti di cui al presente articolo sono ammesse le opere di cui al punto IV del comma 2 dell'art. 70

Art. 20 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono vietate le attività che alterino l'assetto morfologico e paesaggistico-ambientale dei luoghi.
2. Sono ammessi esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e le attività e gli interventi previsti all'art. 14 delle N di A del PTCP.

Art. 26 Rispetti degli elettrodotti

1. Le tavole di piano individuano gli elettrodotti A.T. e le relative fasce di rispetto, all'interno delle quali non sono ammesse nuove costruzioni.
2. I rispetti per gli elettrodotti M.T. sono stabiliti dalla L.R. 30/2000 e dalla D.G.R. 197/2000 e s.m.i..
3. In ogni caso di intervento, dovrà essere rilevata la esatta posizione delle linee e ad essa posizione dovrà essere riferita la distanza di cui ai commi precedenti.
4. Nei casi in cui l'intervento comporti, o sia accompagnato dallo spostamento, dalla modifica o dalla nuova realizzazione di elettrodotti, la richiesta di permesso di costruire o di PUA dovrà essere corredata dal progetto della linea concordato con l'Azienda competente e la distanza di cui al comma 1 dovrà essere riferita alla situazione risultante dall'intervento.

Albareto, 23 Dicembre 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gedda Ing. Alberto